

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell' 8 marzo 2011 composta da:

Diana CALACIURA TRAINA Presidente f.f.

Aldo CARLESCHI Consigliere

Giovanni ZOTTA Consigliere

Giampiero PIZZICONI Referendario

Tiziano TESSARO Referendario relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Segusino (TV) n.11128 prot. del 27 dicembre 2010 pervenuta in data 29/12/2010 ed acquisita al prot 0010533 CdC;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n.27/2011 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, dott. Tiziano Tessaro

FATTO

Il Comune di Segusino (TV) con la sopra citata nota n. 11128 prot. del 27 dicembre 2010 ha promosso il parere di questa Sezione in merito alla interpretazione dell'art. 9, comma 2bis, L. 122/2010 e alla possibilità in particolare di una riduzione del Fondo incentivante pro quota in conseguenza della cessazione di un dipendente. Il Primo cittadino ricorda che, con precedente parere n. 161/2009, emanato prima dell'entrata in vigore della normativa sopra citata, questa Sezione aveva espresso parere

negativo e quindi, per via del mutamento della disciplina che regola la fattispecie, sollecita un "riesame" della fattispecie.

DIRITTO

La richiesta del Comune di Segusino (TV), pur non facendo riferimento alla norma dell'art.7, comma 8, della legge 131/2003, ricade nella fattispecie di applicazione della disposizione ora citata, per cui occorre, in via preliminare, valutare la sussistenza dei presupposti di legittimazione.

Con deliberazione del 27 aprile 2004 la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha adottato gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva affermando che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, accanto alle condizioni soggettive devono sussistere delle condizioni oggettive e, in particolare, l'attinenza con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della legge 131/2003) ed il carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito.

Dal punto di vista soggettivo la richiesta è sicuramente ammissibile in quanto proviene dall'organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente ai sensi dell'art. 50, comma 2 del TUEL.

Circa la sussistenza del presupposto oggettivo, non v'è dubbio che la richiesta in questione ha diretta attinenza alla materia della

contabilità pubblica in quanto riguarda il bilancio dell' Ente ed i vincoli per l'attività finanziaria che derivano allo stesso ,anche alla luce della delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, che riconnette l'ambito oggettivo della stessa alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

La Sezione rileva che le norme richiamate dall'ente, relative alle limitazioni delle spese per il personale ed ai vincoli assunzionali funzionali alla richiesta di parere, possono essere ricomprese nel complesso delle disposizioni tese al rispetto dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e per ciò ben annoverabili tra le materie di contabilità pubblica (cfr. questa Sezione deliberazioni nn. 49, 172, 227 del 2010). Ciò anche alla luce delle considerazioni richiamate dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti nella Deliberazione n. 54/2010 in merito alla definizione di ciò che deve essere ricompreso nel concetto di contabilità pubblica quale presupposto per la resa del parere.

Quindi, la richiesta di parere in esame risulta ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

1. Nel merito, la Sezione osserva preliminarmente come *la riduzione della spesa di personale rappresenti uno specifico obiettivo di finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al Patto di stabilità che quelli esclusi, in guisa che l'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa di personale non sia più da considerare mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma rappresenti un vero e proprio obiettivo vincolato* (Sez. Veneto parere n.154/2010 del 14/12/2010). La richiesta del Comune va scrutinata quindi alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche e interpretative, che valgono anche nella fattispecie considerata e che impongono di considerare l'ottica di contenimento della spesa pubblica condotta -anche e soprattutto- mediante adeguate politiche concernenti il personale.

Come già sottolineato da questa Sezione con la Delibera n. 172/2010, nell'ambito di queste misure rientra la regola che impone alle amministrazioni pubbliche uno specifico divieto all'incremento dei fondi delle risorse decentrate, stabilendo in particolare un tetto al complesso della retribuzione accessoria dell'intero Ente.

La specifica richiesta del Comune trova una puntuale risposta sia nella lettura dell'articolo 9, comma 2-bis) del d.l. 31.5.2010, n. 78 convertito nella legge 30.7.2010, n. 122, per la parte stabile (2-bis. *A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate*

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio), sia ,per la parte variabile, soprattutto in relazione al disposto dell'art. 9, comma 4, che stabilisce l'obbligo di recuperare a partire dall'1.6.2010 le eccedenze dei rinnovi che riguardano il biennio 2008-2009 qualora i relativi aumenti retributivi oltrepassino il 3,2% .

2. Peraltro , la riduzione delle risorse del Fondo incentivante la produttività trova una ulteriore esplicita conferma nel rinnovato principio di contenimento della spesa ,sancito dalla novella , in un'ottica di maggior rigore introdotta con la norma da ultimo citata ,valevole anche per gli enti non sottoposti al Patto.

La Sezione rileva infatti come la conclusione rinvenga la sua matrice nella filosofia complessiva della manovra estiva (legge 122/2010) : essa fa divieto ,come ha sottolineato in altre occasioni questa Sezione, di procedere all'incremento della spesa del personale , *in relazione ai nuovi obblighi di razionalizzazione della spesa posti dalla novellazione ad opera dell'art. 14 del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010,sussistendo anzi l' obbligo, per gli organi di revisione contabile, di accertare che i documenti*

di programmazione del fabbisogno di personale -essendo venuto meno qualsiasi regime derogatorio- siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa (pareri di questa Sezione n.172/2010 del 15 settembre 2010 e n. 75/2010 del 15 giugno 2010).Lo stesso articolo 9, comma 17, prevede esplicitamente che "Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ". In questa logica, l'obbligo dell'ente ,a seguito della diminuzione del numero del personale dipendente ,di ridurre l'entità del fondo incentivante ,peraltro espressamente sancito dalla citata disposizione dell' articolo 9, comma 2-bis) del d.l. 31.5.2010, n. 78 ,convertito nella legge 30.7.2010, n. 122,appare la naturale conseguenza dei surriferiti obblighi di razionalizzazione della spesa posti dalla manovra (d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010):e cio' in quanto ,come già sottolineato da questa Sezione con la Delibera n. 172/2010, le succitate disposizioni , esprimendo in modo piu' spiccato il principio di riduzione della spesa per il personale, applicabile anche per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, quale corollario del più generale principio di riduzione della spesa

pubblica, fanno emergere “ la volontà del legislatore di incentivare un meccanismo volto a realizzare una riduzione strutturale della spesa per il personale in termini progressivi e costanti” (Sez. Autonomie, del. 3/2010).

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini sopra indicati .

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del comune di Segusino (VR) .

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell' 8 marzo 2011.

Il Relatore

Il Presidente f.f.

Dott. Tiziano Tessaro

Cons. Diana Calaciura Traina

Depositato in Segreteria il 06/04/2011

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

(Dott.ssa Raffaella Brandolese)